



CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TERNI - REGOLAMENTO -

*così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale
n.13 del 22 gennaio 2024*

Premessa

La "Carta Europea di Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale", documento presentato dal Consiglio d'Europa nel 1990 alla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali - Sottocommissione della Gioventù, suggerisce alle amministrazioni locali di stimolare e accompagnare la partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale per poter costruire delle società più attente, democratiche e prospere.

Partecipare alla vita democratica di una comunità non implica solo il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. Essere un cittadino attivo vuol dire avere diritto e possibilità di intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore.

Gli enti locali e regionali, che sono le autorità maggiormente vicine ai giovani, hanno un ruolo rilevante da svolgere per stimolare la loro partecipazione in modo concreto

Riferimenti normativi e amministrativi

- **Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003** - (10a sessione – Allegato alla Raccomandazione 128)
- **LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2016 , n. 1** - Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione
- **D.G.C. n. 72/20.09.2018**: approvazione del progetto Giovani a Terni: l'istituzione della Consulta e la nuova centralità dell'Informagiovani, facendo proprie le direttive della D.G.R. 1207/23.10.2017 (finanziamenti per il sostegno dei servizi territoriali di orientamento rivolti ai giovani o per interventi e progetti rivolti all'associazionismo per i giovani);
- **Il progetto allegato alla D.G.C. n. 72/2018 presentato alla Regione Umbria** presuppone che:
 - a) la Consulta dei Giovani [venga] costituita tramite avviso pubblico rivolto ai giovani dei Comuni dell'ambito dai 18 ai 35 anni;
 - b) verrà individuata una sede nella quale potersi riunire e tenere documenti;
 - c) [la Consulta dei Giovani] verrà presentata al Consiglio Comunale del Comune di Terni, con il quale si individueranno le modalità di interazione più opportune;
 - d) verrà favorito lo scambio e l'inserimento di giovani dei Comuni dell'ambito nella Consulta regionale dei giovani già costituita e prevista dalla legge regionale del primo febbraio 2016.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Istituzione

1. È istituita dal Comune di Terni la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo permanente sulla condizione giovanile del territorio.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta Giovanile Comunale è un organismo con funzione consultiva propositiva in materia di interventi a favore dei giovani ricompresi tra i 16 e i 34 anni, di supporto per l'Amministrazione Comunale nell'ambito delle politiche giovanili.
2. La Consulta Giovanile può proporre iniziative sulle tematiche giovanili e pareri facoltativi e non vincolanti su tutti gli argomenti riguardanti i giovani, qualora richiesto dall'Amministrazione.
3. La Consulta Giovanile è aperta a tutte le realtà e componenti giovanili, anche organizzate, sul territorio che desiderino farne parte.
4. L'Amministrazione Comunale, in un contesto in cui la realtà giovanile vive continui cambiamenti e dinamiche particolarmente complesse, ritiene fondamentale il confronto con il mondo giovanile. A tal fine individua un luogo specifico dove i giovani possano avere la parola sui problemi riguardanti il Comune in cui vivono, in base alla propria ottica ed esigenze. Il Comune di Terni assicura in tal modo anche una formazione alla vita democratica e la partecipazione alla vita cittadina.
5. La Consulta Giovanile persegue le seguenti finalità: - proporsi come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili; - approfondire la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile in tutti gli ambiti; - promuovere proposte per le politiche giovanili nei campi della cultura, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, del lavoro, della valorizzazione del territorio e dei beni culturali, del senso civico e di cittadinanza europea, della difesa e della valorizzazione dell'ambiente, della solidarietà e del volontariato, della promozione della salute, della prevenzione del disagio sociale e delle dipendenze, dell'approccio al mondo del lavoro, del diritto allo studio e per lo sviluppo economico; - promuovere in forma democratica dibattiti, ricerche ed incontri pubblici e attivare iniziative rivolte al mondo dei giovani; - offrire ai giovani un canale di accesso alla vita amministrativa locale favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica, creando così un raccordo tra gruppi giovanili e istituzioni locali; - essere punto di raccordo per le attività ed i programmi promossi dai soggetti e dalle associazioni che agiscono sul territorio; - creare le condizioni affinché possa emergere il potenziale creativo del mondo giovanile locale, in raccordo con il Servizio comunale dedicato; - favorire l'incontro e la collaborazione tra giovani, nonché l'integrazione dei giovani nel tessuto sociale, promuovendo atteggiamenti di partecipazione e critica costruttiva; - promuovere rapporti permanenti con le Consulte dei Comuni limitrofi, anche attraverso iniziative comuni.
6. Tutti i componenti della Consulta svolgono le attività in modo volontario e gratuito, con spirito democratico, di solidarietà e lealtà.
7. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, senza diritto di voto e senza oneri per l'Ente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Amministratori locali, Segretario o Dirigenti e Funzionari Comunali. I lavori della Consulta sono pubblici ed aperti all'intera cittadinanza.

Art. 3 – Organi

Sono organi della Consulta Giovanile: il Presidente, il Vicepresidente, il Comitato Direttivo, l'Assemblea.

Art. 4 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente della Consulta Giovanile è di diritto il Sindaco del Comune di Terni o suo delegato, scelto tra i consiglieri comunali, o tra i membri della Giunta.

2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca, presiede e modera le adunanze della Consulta definendone l'ordine del giorno in collaborazione col Comitato direttivo;
- rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno; negli incontri istituzionali è affiancato dal Comitato direttivo;
- sottoscrive gli atti della Consulta e, laddove necessario, li trasmette agli organi competenti nei tempi convenuti;
- presenta all'Amministrazione Comunale ed al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sull'attività svolta dalla Consulta.

3. Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto di esprimere due preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è eletto Vicepresidente il più giovane di età. Nel caso di sua cessazione anticipata, l'Assemblea, convocata entro un mese e presieduta dal Presidente della Consulta, procede alla nuova elezione del Vicepresidente.

4. Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il Vicepresidente stimola il dibattito in assemblea, propone la costituzione dei gruppi, prepara report e relazioni, è attento alle dinamiche nel territorio.

6. Il Presidente sceglie un Segretario tra i membri dell'Assemblea che dichiarino disponibilità a ricoprire il ruolo e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Presidente. Il Segretario redige il verbale delle riunioni riportando le presenze, i contenuti discussi e le decisioni adottate, verbale che viene poi inviato via e-mail a ogni membro dell'organismo entro sette giorni dallo svolgimento della riunione, e in ogni caso prima della seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne svolga le funzioni. Se il Segretario cessa dall'incarico, il Presidente ha la facoltà di sceglierne un altro tra i candidati che si dichiarano disponibili durante lo svolgimento di seduta appositamente convocata.

Art. 5 – Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto da 9 (nove) membri identificati come segue:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente,
- 2 (due) membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto di esprimere due preferenze.
- 5 (cinque) membri rappresentativi dei "Gruppi di Lavoro", eletti a scrutinio segreto dai componenti di ciascun "Gruppo di Lavoro".

2. Il Comitato Direttivo affianca il Presidente negli incontri istituzionali; collabora con il Presidente nella convocazione e nella gestione delle adunanze della Consulta, contribuendo a definirne l'ordine del giorno. Alle riunioni del Comitato Direttivo prende parte, senza diritto di voto, anche il Segretario della Consulta Giovanile.

Art.6 – Gruppi di lavoro

1. Sono istituiti 5 (cinque) Gruppi di Lavoro per aree tematiche, definite dall'Assemblea; i Gruppi di lavoro relazionano periodicamente all'Assemblea sulle loro attività.

2. La costituzione dei Gruppi di Lavoro avviene su proposta del Vicepresidente, raccolte le domande di adesione ai Gruppi presentate dai componenti dell'Assemblea, che viene ratificata dall'Assemblea.

Art. 7 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo principale della Consulta presieduto dal Presidente della Consulta e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea persegue le finalità di cui all'art. 2 comma 5 del

presente Regolamento e persegue i seguenti compiti: delibera un programma generale delle attività e può costituirsi in gruppi di lavoro per aree tematiche che relazionano all'Assemblea. propone progetti, iniziative o semplici argomenti di discussione relativi a tematiche considerate di interesse; propone azioni per mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni, associazioni o istituzioni giovanili al fine di migliorare le condizioni di vita dei giovani; prende decisioni riguardanti qualsiasi progetto a partire dalle fasi preliminari fino alla completa realizzazione - le proposte di progetto verranno approvate nel caso in cui, dopo una votazione, vi sia il parere favorevole della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea presenti -; mantiene i rapporti con gli organi di indirizzo politico del Comune di Terni per tramite del Presidente e del Comitato direttivo; delibera in merito alle proposte di modifica del presente Regolamento della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;

2. Sono membri dell'Assemblea con diritto di voto tutti coloro che ne fanno richiesta, secondo le modalità previste in un apposito avviso predisposto dalla Direzione Politiche Giovanili, come singoli o in rappresentanza di organizzazioni, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 16 ed i 34 anni (nel caso di minorenni occorre il consenso di un genitore o esercente la responsabilità genitoriale) - residenza o domicilio nel Comune di Terni, o frequentanti un corso di studi di qualsiasi ordine o grado nel Comune di Terni.

- non essere incorsi in condanne passate in giudicato che prevedano la pena dell'interdizione dai pubblici uffici.

3. Possono partecipare alle sedute dell'assemblea due Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza. Il Consiglio Comunale nomina i Consiglieri di cui sopra e due supplenti con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale. I Consiglieri partecipano senza diritto di voto e a titolo gratuito. L'Assessore alle politiche giovanili può partecipare alle assemblee della Consulta senza diritto di voto salvo nel caso assuma la carica di Presidente delegato dal Sindaco.

4. La Consulta viene formalmente costituita con provvedimento della Giunta Comunale

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

1. La Consulta è insediata dal Presidente in occasione della prima seduta durante la quale introduce i membri eletti a far parte dell'Assemblea procedendo alla elezione delle cariche secondo le modalità di cui all'art. 4.

2. La convocazione in via ordinaria viene effettuata dal Presidente di propria iniziativa o su iniziativa di almeno un quinto dei membri e viene comunicata ai membri mediante avviso informatico agli indirizzi comunicati da ciascun membro con almeno 5 giorni di anticipo; la convocazione dovrà contenere l'ora, il giorno, il luogo e l'ordine del giorno da trattare. Copia della convocazione dovrà essere inviata tramite l'ufficio protocollo dell'Ente al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili, alla Direzione Politiche Giovanili del Comune di Terni.

3. La convocazione della seduta in via straordinaria può avvenire con almeno 24 ore di anticipo.

4. L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità da parte del Comitato Direttivo.

5. Il Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di Politiche Giovanili è tenuto a invitare la Consulta Giovanile (Vicepresidente se la Presidenza della Consulta coincide con la figura dell'Assessore alle Politiche Giovanili) ad ogni seduta in cui all'ordine del giorno vi siano temi riguardanti il settore giovanile, dandogli facoltà di intervenire nella discussione.

Art. 9 – Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

2. La Consulta Giovanile può promuovere la modifica di articoli o commi del Regolamento con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea. Qualsiasi modifica dovrà essere successivamente sottoposta alla votazione del Consiglio Comunale.

Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. La seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, è valida a maggioranza dei componenti dell'Assemblea, ciò per garantire la più alta rappresentatività dell'organo rappresentativo in fase di adunanza.
2. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura del Segretario.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
4. A parità di voti prevale il voto del Presidente oppure a discrezione dello stesso, in caso di parità, ha facoltà di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.
5. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.
6. Copia di ogni deliberazione dovrà essere inviata tramite l'ufficio protocollo dell'Ente al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili, alla Direzione Politiche Giovanili del Comune di Terni.

Art. 11 - Sede

1. La Consulta Giovanile si riunisce di norma presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Essa è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati e, per il proprio funzionamento amministrativo e per quanto inerente ai suoi fini istituzionali, si avvale della collaborazione dell'Assessorato delle Politiche Giovanili, anche per la divulgazione delle decisioni assembleari.

Art. 12 – Durata

1. La Consulta resta in carica 5 (cinque) anni dalla data di insediamento, salvo il presidente che decade con la cessazione della carica del Sindaco. Ogni anno, indicativamente, l'avviso per l'adesione alla Consulta di cui all'art.7 comma 3, viene riaperto per 15 giorni, al fine di garantire il reintegro di membri cessati o decaduti e per favorire l'ingresso di nuovi membri. 2. Alla scadenza del quinto anno si dovrà procedere a rinnovare la Consulta e gli organi della stessa.

Art. 13 – Recesso e perdita della carica in Assemblea

1. La Consulta può, per giustificati motivi, procedere alla revoca del Vicepresidente o di un membro dell'Assemblea con votazione a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto.
2. La qualifica di membro dell'Assemblea può venir meno anche per i seguenti motivi:
 - recesso volontario da comunicarsi tramite dichiarazione scritta al Presidente. La dichiarazione avrà effetto immediato dalla presentazione;
 - due assenze consecutive ed ingiustificate alle riunioni della Consulta con decadenza automatica dalla carica;
 - superamento del limite di età previsto (34 anni), con decadenza automatica dalla carica;
 - comportamento pregiudizievole per l'immagine o l'attività della Consulta, previa procedura di cui al comma 1;
 - decadenza dei requisiti di cui all'art 5 commi 2 e 3. 3.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso in opposizione al Sindaco.

Art.14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi i termini di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale